



Società Svizzera d'Assicurazione contro la
Grandine, Società Cooperativa

Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano

Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di
Milano: 04348610967

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

Fondata nel 1880

Sede principale: Schweizerische Hagel -
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito
Internet: www.hagel.ch

Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Edizione aggiornata a Febbraio 2020

ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Agevolata da Contribuzione Pubblica

Condizioni valide per l'adesione a polizza collettiva

IL SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

- DIP DANNI
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE



Frequenza

Catastrofali



140 Jahre
Années
Anni

Pacchetti di avversità atmosferiche assicurabili

Garanzia “**perdita di resa**” dovuta ai danni causati dai seguenti **eventi**:

GRANDINE



VENTO FORTE



GRANDINE



VENTO FORTE



ECCESSO DI PIOGGIA



GRANDINE



VENTO FORTE



ALLUVIONE



GELO & BRINA



SICCITÀ



Rivolgetevi al nostro **distributore** per ricevere tutta l'informativa precontrattuale relativa ai **pacchetti di avversità disponibili per le specie** che intendete assicurare!

Sito Internet:

www.assicurazionegrandine.it

Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo a polizze di assicurazione agevolabili con contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.

Prodotto: “Adesione a polizza collettiva”



Schweizer Hagel
Suisse Grêle
Grandine Svizzera

Ed. 02/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).



Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili.
- ✓ Causate dalle seguenti avversità:
 - Catastrofali (gelo e brina, alluvione, siccità)
 - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

- × Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti alla copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Principali esclusioni:

- !! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione
- !! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche
- !! Danni a seguito di incendio, fulmine, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane e bradisismo



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia



Che obblighi ho?

- Quando aderisce al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni inesatte o reticenti o l'omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal contraente in una unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

DIP AGGIUNTIVO DANNI

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.

Prodotto: "Adesione a polizza collettiva"



Ed. 02/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La Rappresentanza italiana di Società Svizzera d'Assicurazione contro la grandine – Soc. Coop. con sede a Milano in Via Carlo Poma, 42 (www.assicurazionegrandine.it – Tel +39 02.8969.3700 – PEC: assicurazionegrandine@pec.it) è una *branch* soggetta all'Autorità di Vigilanza italiana IVASS (<https://servizi.ivass.it/Albi> - Sezione II N. Iscrizione 2.00003 – Provvedimento n. 2305 del 28/09/2004). La sede legale della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft Genossenschaft si trova a Zurigo in Seilergraben, 61 – 8001 (CH) (<https://www.hagel.ch/it/> - Tel. +41 44 257 22 11).

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) il patrimonio netto della Compagnia, convertito al cambio Euro / Franco Svizzero al 31.12.2018 (pari a 1,1269), ammonta ad € 38,6 milioni (CHF 43,5 milioni), con la componente relativa alle riserve pari ad € 29,7 milioni (CHF 33,5 milioni, di cui riserve legali CHF 5 milioni e riserve libere CHF 28,5 milioni). Il capitale minimo al 31.12.2018 è pari ad € 8,87 milioni (CHF 10 milioni). Relativamente alla Rappresentanza italiana, il capitale sociale interamente versato è pari ad € 6,0 milioni.

L'indice di solvibilità della Compagnia, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni alla data di valutazione del 31.12.2018 è pari a 397,40%.

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

La copertura assicurativa risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni delle produzioni vegetali assicurate dovute ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono avvalersi di polizze assicurative **AGEVOLATE** per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori per le polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). Questo documento viene approvato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la collaborazione dei rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola. Il PGRA riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, Frequenza ecc.) nonché le combinazioni di rischi previste per usufruire dell'agevolazione. Inoltre, vige l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune. Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PAI) del triennio precedente.

La copertura assicurativa opera al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è responsabilità diretta dell'azienda agricola assicurata comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.

Ove previsto l'assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa **NON AGEVOLATA**, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma

devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sottosoglia causati dalle avversità contrattualmente previste.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni, principalmente sono esclusi i danni causati da:

- Formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- Carente manutenzione della rete scolante;
- Innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- Malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;
- Fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- Inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione di un letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- Cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- Scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- I danni causati da malattie, tare e difetti che pregiudicano la commercializzazione del prodotto secondo il dettato delle norme Europee.

Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna varietà assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con Franchigia fissa del 30%, 20%, 15%, 10% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro le 24 ore successive per quanto concerne il <i>Gelo-Brina</i>, ed entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da <i>Grandine e Vento Forte e Altre Avversità</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza; dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria; mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione; informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto; comunque, deve eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture al fine di limitare l'entità del danno <p>Prescrizione: Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.</p> <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Impresa ed il Contraente (se diverso dall'assicurato), a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno.</p>
<p>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI</p>	<p>L'assicurato ha la possibilità di presentare una domanda di riduzione all'impresa ove si verifichi una diminuzione di almeno 1/5 della produzione vegetale assicurata per qualsiasi evento diverso da quelli in copertura. La domanda, che può essere presentata fino a 30 giorni prima dell'epoca di raccolta, validamente documentata e ove sia accettata dall'impresa, darà luogo alla proporzionale riduzione del premio.</p>
<p>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA</p>	<p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.</p>
<p>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</p>	<p>L'impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/Assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la notifica per l'avversità **Gelo/Brina**;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversità **Siccità**;
- a partire dalle ore 12.00 del 8° giorno successivo la notifica per le **Altre Avversità**.

I termini di decorrenza e di cessazione delle Garanzie suddette variano a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'assicurato di fare richiesta all'impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'impresa, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente/Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa, Ufficio Reclami - Via Carlo Poma n. 42 - 20129 MILANO. Email: reclami@assicurazionegrandine.it FAX: +39 02.73.95.38.70
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE: OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: FACOLTATIVA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della stima del danno effettuata dal responsabile di perizia incaricato dalla società, può richiedere l'espletamento della perizia d'appello, secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

Glossario.....	pag.	1
Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....	pag.	9
Condizioni Generali di Assicurazione.....	pag.	11
Condizioni Speciali di Assicurazione.....	pag.	24
Allegato 1: Epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni.....	pag.	48

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

ACCETTAZIONE BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

AGENTE DI ASSICURAZIONE

Il distributore che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione esercitando l'attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico di collaborazione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. È istituito presso l'IVASS il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica (Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018).

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ARBITRATO

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipula del contratto di assicurazione, con apposita clausola sottoscritta fra le parti.

ASSICURATO

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. È possibile assicurare esclusivamente l'azienda agricola avente l'apposito fascicolo aziendale aggiornato, con il relativo codice identificativo CUAA e la documentazione certificata delle rese degli ultimi cinque anni per singola varietà, così come riportate sul Piano Assicurativo Individuale (PAI). Può essere socio del contraente che stipula la polizza collettiva a nome e per conto dei propri soci/assicurati.

ASSICURAZIONE

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato.

L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

ATTECCHIMENTO

Corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate.

AZIENDA AGRICOLA ATTIVA

Definizione riportata dopo la riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020 e recepita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nazionale. I requisiti per l'agricoltore attivo sono fissati

dalla normativa vigente.

L'azienda agricola attiva, in base alla normativa, dovrà avere il Fascicolo Aziendale aggiornato con il relativo Piano Assicurativo Individuale da allegare al contratto perfezionato.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'Assicurato debbono coincidere.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Documento che riporta i risultati di sopralluoghi, che possono evidenziare situazioni anomale relative ad ogni perizia preventiva (in forma numerica), o definitiva (in forma percentuale), con eventuali osservazioni, riserve ed eccezioni, formulate dai periti estimatori nominati dalla Compagnia. La quantificazione del danno viene effettuata in prossimità della raccolta come differenza tra resa ottenuta e resa assicurata tenendo conto anche della compromissione ottenuta dalla perdita di qualità, qualora previsto dalle condizioni generali e speciali di assicurazione.

Il Bollettino compilato dai Periti in ogni sua parte deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato per accettazione.

Esso può essere di diverse tipologie

- A di constatazione: utilizzato per evidenziare situazioni anomale (quali ad esempio anterischi, fitopatie, moria di piante, trattamenti errati);
- B preventivo: utilizzato per rilevare danni sui prodotti a raccolta scalare con più scaglioni (esempio tabacco);
- C definitivo parziale: bollettino definitivo relativo ad una singola varietà in raccolta quando nel certificato sono presenti più varietà e con diverse epoche di maturazione;
- D definitivo: quando il certificato comprende una unica varietà o più varietà con epoca di raccolta concomitante.

BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE

Il Broker o mediatore è il distributore (vedi definizione di "distributore") che agisce su incarico del cliente ma, a differenza dell'agente, non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione. Parimenti agli altri distributori, anche il Broker deve essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi (Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018), vedasi il RUI al seguente indirizzo web: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>

CARENZA (PERIODO DI)

Periodo che intercorre tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace (esempio: ore 12 del 15° giorno successivo alla data di notifica per i rischi gelo e brina).

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (scheda di polizza)

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- dati catastali (fogli di mappa e particelle) e relative superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite rappresentate dalle singole colture corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D. Lgs. 102/04, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale e relative successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario

- assicurativo, in nome e per conto della Società;
- le franchigie applicate, distinte per avversità, l'eventuale soglia di danno, i limiti d'indennizzo e gli scoperti;
 - la tariffa applicata per ogni avversità e/o globalmente;
 - l'importo del premio per ogni avversità e globale;
 - la dichiarazione di mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle particelle assicurate;
 - la dichiarazione dei valori assicurati delle produzioni che sono contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi Reg. 1305/2013 art. 37 co.1;
 - la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
 - la presenza di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
 - l'attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
 - la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi simili operanti nella zona di svolgimento di attività del contraente;
 - l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali (come previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura) con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente;
 - eventuali altri dati resi necessari e/o obbligatori del vigente Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;
 - il riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che necessita di regolari interventi irrigui. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza e cessazione della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate dalle condizioni speciali e aggiuntive.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa prevista dalle condizioni generali.

Inoltre, le condizioni speciali di assicurazione descrivono, con apposite tabelle di danno, le valutazioni convenzionali riferite alle differenti traumatologie sui prodotti assicurati a seguito dei danni inferti dagli eventi meteorici in garanzia.

CONSORZIO DI DIFESA

Consorzio di imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. Possono stipulare le polizze collettive con la Società in qualità di contraenti, a nome e per conto dei propri soci aderenti. I Consorzi di difesa, a loro volta, si possono unire in organizzazioni che svolgono, a livello nazionale, compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela, dei Consorzi di Difesa ad esse associati.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'Assicurato (es. quando è socio di un Consorzio di Difesa).

Le due figure coincidono quando il contraente, non aderente ad una polizza collettiva, assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio un bene di sua proprietà) tramite polizze non agevolate con incasso di agenzia.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato da parte del Contraente, attestante la qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

DANNO

Perdita di resa quanti/qualitativa subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro avvenuto in base alle garanzie prestate nel contratto assicurativo (polizza).

DATI A CARATTERE PERSONALE

Ai sensi dell'art. 4 – par. 1 del Reg. UE 679/2016, per “dato personale” si deve intendere qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data e ora a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace per singola avversità atmosferica.

DENUNCIA DI SINISTRO

Comunicazione scritta che l'Assicurato deve dare all'assicuratore o all'intermediario della polizza a seguito di un sinistro.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato tassativamente entro tre giorni dalla data in cui il sinistro per singolo evento in garanzia si è verificato, o dalla data in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente/assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti oppure omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave e art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave del codice civile).

DISTRIBUTORE ASSICURATIVO

Il distributore è la persona fisica o la società, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) presso l'IVASS di cui all'Articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018, così come previsto dal D.lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) che svolgono a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico di distribuzione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione/di distribuzione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano. Devono acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati nonché agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

FASCICOLO AZIENDALE

È il contenitore unico ed univoco di tutte le informazioni dichiarate dal produttore e certificate dall'Amministrazione relative alle consistenze aziendali, superfici coltivate, rese medie storiche, etc. All'interno del fascicolo è previsto l'inserimento del Piano Colturale e del Piano Assicurativo Individuale (PAI) che devono essere obbligatoriamente aggiornati annualmente prima del perfezionamento dei contratti presso gli intermediari.

FRANCHIGIA (FISSA O SCALARE)

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

Questa clausola elimina i sinistri di fascia bassa, ma frequenti, e permette una riduzione del premio. È espressa in percentuale o in valore assoluto e si applica sulla somma assicurata iniziale ed il suo ammontare è quindi definibile a priori e non si modifica al variare dell'entità del danno.

Rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Imposta che si applica ai premi imponibili versati dai contraenti. È prevista dalle norme di legge vigenti ed è indicata, ove dovuta, nello sviluppo del premio nella scheda di polizza.

INDENNIZZO

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di indennità del danno patrimoniale subito da un proprio Assicurato a seguito di un sinistro sui beni oggetto della polizza, denunciato secondo le norme contrattuali.

L'indennizzo corrisposto dall'assicuratore, erogato a termine di polizza, non può rappresentare per l'Assicurato una fonte di guadagno.

INDICE DI SOLVIBILITÀ – SOLVENCY RATIO

Misura il livello di patrimonializzazione di una compagnia assicurativa. È calcolato come rapporto fra i fondi propri (Own Funds) e il requisito di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement o SCR) ad una certa data. I fondi propri sono determinati a partire dalla valutazione del bilancio della Compagnia a valori di mercato (Fair Value) mentre il SCR è determinato valutando i rischi sottostanti al business sviluppato. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle compagnie di assicurazione, il margine di solvibilità è calcolato secondo i principi stabiliti dalla normativa europea Solvency II.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Comunicazioni all'Assicurato degli obblighi di comportamento a cui sono tenuti gli Intermediari prima della sottoscrizione dei contratti e situazioni di conflitto d'interessi (così come prevista dal Regolamento 40 dell'IVASS, ovvero modelli 3, 4). Obbligo di tutela del Contraente/Assicurato tramite la scheda dell'adeguatezza.

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

L'IVASS o Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è stato istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede legale in Roma. Svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata per singola varietà che indica l'importo massimo indennizzabile.

MIPAAF – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

NOTIFICA DI PROPOSTA

Per “notifica di proposta” si intende la comunicazione effettuata alla Società degli estremi dei rischi assunti giornalmente, comprensivi di eventuali variazioni a precedenti notifiche, a cura del distributore/intermediario assicurativo. La trasmissione deve essere “tracciata” e sempre documentabile in modo certo ed inoppugnabile. Può avvenire per e-mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o fax.

PARTITA ASSICURATIVA

L'insieme delle superfici identificabili catastalmente e riferite ad uno o più fogli di mappa e particelle della stessa azienda/comune/prodotto destinate dall'agricoltore al medesimo uso varietale. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, con una soglia di danno comune/prodotto separata dalle colture senza protezione.

PERITO

Il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)

Descrive i prodotti che si intendono assicurare in relazione al Piano Colturale. Quest'ultimo suddivide le superfici coltivate per singola coltura e fa parte del fascicolo aziendale. I dati contenuti fanno fede ai fini del calcolo della contribuzione pubblica.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

POLIZZA COLLETTIVA

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati. Nella polizza collettiva, l'assicurazione è riferita ad una azienda agricola in quanto facente parte di un gruppo omogeneo (esempio: il singolo Assicurato del Consorzio di Difesa).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione (art. 1888 del codice civile – Prova del contratto). La polizza, sottoscritta dal rappresentante della Compagnia e/o dal distributore autorizzato e dall'assicurato, viene emessa dall'assicuratore o dal suo distributore e consegnata al contraente. Alla polizza vengono allegate tutte le condizioni contrattuali, sia quelle Generali sia quelle Speciali. È un contratto aleatorio (che dipende dalla sorte con margine di rischio).

PREMIO

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare le garanzie offerte dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di attivazione della garanzia (art. 1901 del Codice civile – Mancato pagamento del premio).

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo o complessivo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Il pagamento del premio si prescrive in un anno (art. 2952 del codice civile – Prescrizione in materia di assicurazione).

PRODOTTO

Le diverse specie vegetali assicurabili indicate dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA DI UN AGRICOLTORE

Risultati del prodotto fra la produzione media annua unitaria per coltura e la superficie destinata alla coltura considerata.

PRODUZIONE DA ASSICURARE (quantità massima)

La resa media da assicurare è pari alla resa media individuale per gli ettari coltivati individuati nel Piano Assicurativo Individuale. Il valore così ottenuto può essere diminuito nel caso in cui l'azienda ritenga di non poter raggiungere detta produzione per vari motivi (andamento climatico o avversità subite nelle annualità precedenti, alternanza di produzioni, tecniche colturali, etc.).

PROVVIGIONE

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo al distributore di svolgere l'attività diretta al perfezionamento dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta delle singole varietà assicurate come differenza fra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, se previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, anche della compromissione della qualità.

QUIETANZA

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato rilascia quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

RESA MEDIA INDIVIDUALE

La produzione media annua per prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

RESA MEDIA VARIETALE OTTENUTA

Produzione realmente conseguita, relativa ad una determinata varietà, su determinate superfici individuate catastalmente (particelle), ottenuta dalla differenza fra la produzione assicurata e la produzione persa a seguito dei danni derivanti da eventi non in garanzia e da avversità in garanzia.

RIDUZIONE

Il capitale assicurato si può ridurre a seguito di danni derivanti da eventi non in garanzia determinando una riduzione conseguente del premio di polizza calcolata in base ai giorni di mancata garanzia sul rischio ridotto.

RISCHI ESCLUSI

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCOPERTO

Il suo ammontare, espresso in percentuale, si applica sull'indennizzo spettante e non è definibile a priori. Rappresenta le centesime parti delle somme indennizzabili che vanno escluse dall'indennizzo dopo l'applicazione della franchigia.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ (COMPAGNIA ASSICURATRICE)

L'impresa assicuratrice, Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa. La Società esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi Assicurazione). L'impresa assicuratrice incassa i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS ed iscritte all'albo delle imprese e sottoposte alla sua vigilanza (<https://servizi.ivass.it/Albi>).

SOGLIA DI DANNO

Percentuale di perdita di produzione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovuta ad eventi atmosferici oggetto dell'assicurazione e riferita ad azienda/comune/prodotto, superata la quale matura il diritto di accesso all'indennizzo. Per prodotto si intendono le diverse tipologie colturali assicurabili previste dal PGRA vigente.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

VALORE ASSICURATO

Valore economico dell'esposizione al rischio coperto dalla polizza di assicurazione. Di regola il valore assicurato corrisponde alla produzione da assicurare, espressa in quintali, moltiplicata per un prezzo massimo stabilito annualmente tramite apposito Decreto del MIPAAF.

VARIETÀ (E SUOI CLONI)

Insieme di piante coltivate con identici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici, merceologici, appartenenti alla medesima specie e sottospecie.

In campo viticolo per varietà si intendono le cultivar ammesse dal Disciplinare di Produzione dei vini DOP, DOC, IGT per la produzione di un particolare tipo di vino.

La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo Comune.

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

- Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno.
- Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.
- Gli effetti delle diverse Avversità, con esclusione della Grandine, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale, che si manifesta sotto forma di **esondazione** di corsi e **specchi d'acqua naturali e/o artificiali, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici**, che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITÀ

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari **almeno ad un terzo rispetto alle medie** del periodo (5 anni) di riferimento, calcolato in un arco temporale di **trenta giorni (precedenti la data della denuncia)**, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del **limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico**, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

AVVERSITÀ DI FREQUENZA

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di **granelli di ghiaccio** di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga **almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h - 14 m/s)**, limitatamente agli **effetti meccanici** diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA

Gli eventi contemplati nell'eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni di particolare intensità e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono quelli minimi per poter attivare la garanzia e non necessariamente sono indice di danno alle colture.

- Per "**nubifragio**" si intendendo le **precipitazioni di particolare intensità e di breve durata** caratterizzabili **con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore, che esercitino un'azione** eminentemente **meccanica** di scalzamento **limitatamente al periodo**

immediatamente **successivo al trapianto** delle colture orticole **o alla fase di germinazione** delle colture seminate.

- Per **precipitazioni di particolare entità** si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore**.
- Per **piogge prolungate** si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di otto giorni e comunque che eccedono per **oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento (gli 8 giorni antecedenti la data della denuncia).

ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa - Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che fanno parte del set informativo.

Milano, 03 febbraio 2020

Il Rappresentante Legale
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Dott. Gianfranco Rossetti



Le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione sono disponibili sul sito www.assicurazionegrandine.it nella sezione "Prodotti".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia ed alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società, **indennizza la mancata o diminuita resa** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate **esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione**. In aggiunta al danno da mancata resa, viene riconosciuto, se previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione relative al prodotto in garanzia e dichiarato nel contratto, anche il danno di qualità.

La garanzia copre il prodotto immune da ogni malattia, tara o difetto e comunque conforme al Reg. 543 del 7/6/2011 e successivi riguardanti le norme del settore ortofrutticolo e relativo ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Art. 3 - Produzioni vegetali assicurabili

Sono definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura.

Art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Detta produzione è pari alla **resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale del triennio precedente** o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo unitario massimo di mercato, stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (es. DOCG, DOC, IGT, etc.) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi.

La resa media individuale dovrà essere certificata dalla documentazione PAI del fascicolo aziendale dell'assicurato, secondo le norme vigenti.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato e/o il contraente attestano sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nei limiti previsti dalle suddette discipline.

Art. 5 - Garanzia prestata

La mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi previsti dalle condizioni di assicurazione. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come **la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente (PAI)** o, in alternativa, dei cinque anni precedenti,

escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Art. 6 - Soglia

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, il danno viene **indennizzato, per singola varietà, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.**

Art. 7 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

- Per le avversità Gelo, Brina, Alluvione, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di neve e Vento Forte su tutti i prodotti la franchigia è fissa ed assoluta e pari a 30% per singola varietà assicurata.
- Per la sola avversità Grandine, verranno applicate le seguenti franchigie:
 - a) Franchigia del 30% sui prodotti Astoni e vivai di piante da frutto;
 - b) Franchigia del 20%, sui prodotti Frutta e piccoli frutti, Olive, Colture da seme, Colture speciali, Cocomeri, Meloni, insalate in genere, Talee, Barbatelle, Nesti di Vite e Tabacco;
 - c) Franchigia scalare dal 20% al 15%, sul prodotto pomodoro:

danno %	Franchigia %	Danno %	Franchigia %
20	20	23	17
21	19	24	16
22	18	Da 25 a 100	15

- d) Franchigia scalare dal 20% al 10% sui prodotti uva, cereali, mais, riso e soia:

danno %	Franchigia %	Danno %	Franchigia %
20	20	26	14
21	19	27	13
22	18	28	12
23	17	29	11
24	16	30	10
25	15	Dal 31 al 100	10

Nel caso di eventi da grandine e altre avversità concomitanti verrà applicata la franchigia superiore.

L'elenco dettagliato dei prodotti assicurabili e della loro attribuzione in base alle categorie suddette è riportato nell'allegato 1 alle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Art. 8 – Limite di Indennizzo

Per le avversità Gelo, Brina, Alluvione, Siccità, Eccesso di Pioggia ed Eccesso di neve, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 50% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

Art. 9 – Scoperto

In base al prodotto e/o agli eventi assicurati verrà applicata una percentuale di scoperto come segue:

- Per le avversità **Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia** sui prodotti **Frutta, Piccoli Frutti, Olive, Prodotti da Seme, Prodotti Speciali, Cocomeri, Meloni e insalate in genere**: **percentuale di scoperto 20%**;
- Per le avversità **Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia** sui prodotti **Pomacee, Pesche, Astoni e Vivai di piante da frutto, Orticole, Barbatelle, Nesti di vite, Talee, Tabacco**: **percentuale di scoperto 10%**;
- Per le avversità **Gelo e Brina, Alluvione e Siccità** su **tutti i prodotti**: **percentuale di scoperto 20%**;
- Per i **prodotti a coltivazione biologica**, su **tutte le avversità**: **percentuale di scoperto 20%**.

Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Relativamente agli eventi assicurati, così come riportati sul certificato di assicurazione e fermo restando che si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali per ogni singola avversità, la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:

- a partire dalle **ore 12 del 3° giorno successivo** per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle **ore 12 del 15° giorno successivo** per l'avversità Gelo/Brina;
- a partire dalle **ore 12 del 30° giorno successivo** per l'avversità Siccità;
- a partire dalle **ore 12 dell'8° giorno successivo** per le altre avversità;

Nelle colture orticole la data di notifica della proposta può indicare anche la presumibile epoca di semina o trapianto.

Per "**Notifica di proposta**" si intende la **comunicazione della promessa di copertura alla Società a cura dell'intermediario assicurativo**, autorizzato dalla Società all'invio della stessa. Detta Notifica di proposta deve avvenire tramite **lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail certificata**. Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. **Perché detta "notifica di proposta" possa dirsi a tutti gli effetti accettata dalla Compagnia (ai sensi dell'art. 1326 del codice civile) il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 15 giorni dalla data certa di comunicazione della proposta alla Compagnia, al Contraente per la convalida e la messa a ruolo contributiva del contratto, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.** La data della notifica di proposta dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla stipula e nelle more la garanzia si intende operante.

Cessazione

La garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione commerciale di raccolta o anche prima se il prodotto è già stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le **ore 12 del 1° novembre**.

Art. 11 – Stipula del contratto

Le Polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi ed hanno durata massima annuale.

Non si possono assicurare rischi inesistenti o dopo la loro cessazione, compatibilmente con il ciclo colturale della specie assicurata.

Non si possono assicurare i prodotti che siano stati colpiti dalle avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica della proposta alla Compagnia.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica all'assicurazione da parte dell'Intermediario e quella di decorrenza della garanzia ("**Anterischio nel periodo di carenza**"), **l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società**, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 23 – "*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società **ridurrà il valore assicurato, e conseguentemente e proporzionalmente il premio**. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola per ciascuna specie coltivata all'interno di un territorio comunale in base ai valori assicurabili contenuti nel limite della resa media individuale calcolata ai sensi della normativa vigente e nei limiti previsti dai disciplinari ove presenti (vedi Art. 4 – *Quantitativi assicurabili (resa media individuale)*).

L'azienda agricola dovrà comunque essere in possesso di documenti in grado di **comprovare la differente resa media varietale ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza al fine di comprovare la resa media individuale**.

I documenti ammessi allo scopo sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

Si impegna inoltre a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano assicurativo individuale relativo al piano colturale del fascicolo aziendale.

Art. 13 - Pagamento del premio

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, in unica soluzione, alla data contrattualmente convenuta.

Art. 14 – Doveri dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende obbligatorio anche in caso di danno (obbligo di salvataggio del prodotto).

Art. 15 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, **non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso Piano Assicurativo Individuale.**

In ogni caso, **la soglia di danno dev'essere calcolata per l'intera azienda/prodotto/comune.**

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente), superi l'ammontare del danno, la **Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).**

Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie fra le parti

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni notizia o fatto relativi alla delimitazione del rischio assicurato (variazione delle superfici aziendali, malattie insorte, mancati trattamenti, etc.) verificatisi nel corso della campagna assicurativa.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).

Art. 17 - Rettifiche conteggi

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Art. 19 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali, il Piano Assicurativo Individuale ed il Piano colturale del fascicolo aziendale relativi alle produzioni assicurate al fine della definizione del danno.

Art. 20 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (ipermaturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- Danni dovuti a carente manutenzione della rete scolante;
- danni conseguenti ad **errate pratiche agronomiche** o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;

- **l'aggravamento dei danni** coperti da garanzia dovuto a **mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, etc.) successive all'evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di **ruscelli da errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica;**
- **abbassamento della falda idrica** che provochi il fenomeno del cuneo salino lungo la fascia costiera;
- danni conseguenti ad inondazione e/o alluvione su coltivazioni ubicate in **terreni di golena**, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena e danni ad impianti situati a meno di 50 metri dall'alveo di fiumi e/o canali;
- danni dovuti a **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;**
- danni causati **da animali selvatici** o allo stato brado;
- danni dovuti a cause **fisiologiche** e/o alla normale **alternanza di produzione della coltura;**
- danni conseguenti a **fitopatie ed attacchi parassitari;**
- danni al frutto conseguenti a filloptosi determinata da eventi diversi da quelli assicurati;
- **incendio;**
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni provocati da qualsiasi **altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- produzioni soggette a **malattie, tare, difetti** che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurabili.

Qualora l'evento si verifichi **prima della sottoscrizione del contratto assicurativo (anterischio non dichiarato nel contratto e/o non denunciato)** la Società lo escluderà dall'indennizzo fermo restando il pagamento del premio per intero.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma **l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società**, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Art. 22 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita **o sulla produzione assicurata** la distruzione di almeno un quinto (20%) del prodotto **per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati**, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 30 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata ed accettata dalla Società, **ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio**, a partire dalla data di invio per raccomandata e/o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione può essere altresì richiesta nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, anche a seguito di verifica d'ispezione, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata o mail certificata (PEC).

Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Intermediario della Società e/o alla Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
Nel caso di danni vento forte, gelo e brina la denuncia deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail **entro il giorno successivo dall'evento**;
- b) **dichiarare (per tutte le partite assicurate) se intende denunciare:**
 - **con richiesta di perizia, e in questo caso indicare l'entità presumibile del danno per singola avversità;**
 - **per semplice memoria, qualora interessi l'intera produzione Comune Prodotto per un determinato evento garantito;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto, in caso di denunce con richiesta di perizia, prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 31 - "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
- e) mettere a **disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti ed il Piano Assicurativo Individuale** del Piano colturale sui quali insistono le produzioni assicurate, nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della resa media individuale;
- f) **informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.**

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi a, b, c, d, e, f, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'Art. 21 - "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

Art. 24 - Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica **dell'effettivo superamento dei valori oggettivi** dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia **si farà riferimento ai dati ufficiali e/o certificati**, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, entro un raggio di 3 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno e decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal Perito da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in conformità a quanto previsto dall'Art. 33 - "Perizia di appello". **Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato non si renda disponibile al sopralluogo peritale in prossimità della raccolta, di persona o tramite un suo delegato, perde totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio prevista dall'Art. 21 - "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".**

Art. 27 - Mandato del Perito

Il Perito di cui all'Art. 26 - "Modalità per la rilevazione del danno", deve:

1. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati catastali, al titolo di conduzione del fondo, al Piano Assicurativo Individuale ed alla resa media varietale ottenuta ed assicurata, **avvalendosi della documentazione ufficiale atta a dimostrarle (Art. 12 - Obblighi dell'assicurato)**;
2. accertare la **data dell'evento e verificare se era in garanzia**;
3. accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, **l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati agrometeorologici** utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
4. accertare l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e/o il/i danno/i;
5. accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, **se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari**;
6. accertare se esistono altre **cause di danno non garantite** dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà **escluso dall'indennizzo** nell'eventualità **di un successivo sinistro**;
7. **verificare nelle fasi fenologiche più appropriate l'impatto delle differenti avversità sul prodotto assicurato e la produzione in garanzia**;
8. accertare **lo stadio di maturazione** del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
9. stabilire **l'epoca più idonea per effettuare la perizia definitiva** a ridosso dell'epoca di raccolta;
10. accertare **la regolarità dei campioni**, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto *dell'Art. 31 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
11. procedere **alla stima ed alla quantificazione del danno**, come previsto dal successivo *Art. 28 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 28 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno dovrà essere riferita al momento della raccolta come differenza tra la **resa effettiva** e la **resa assicurata** tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

- **La Società potrà eseguire uno o più sopralluoghi preventivi:**

1. al fine di verificare lo stato fitosanitario delle colture;
2. per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non in garanzia.

Se dopo tali visite il Perito riscontrerà eventi o situazioni anomale redigerà un apposito documento, denominato **Bollettino di Costatazione**, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

In caso di mancata sottoscrizione il predetto bollettino verrà inviato tramite raccomandata a/r al domicilio dell'assicurato indicato in polizza.

- **La Società potrà inoltre eseguire perizie preventive e/o parziali** per valutare i danni, per ogni singola varietà, relativi alle produzioni in raccolta, nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni. La quantificazione complessiva del danno sulla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di **Perizia Definitiva**.

Dopo tali perizie il Perito redigerà un apposito documento o **Bollettino di campagna** che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve essere effettuata sull'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita resa quantitativa e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali.

La percentuale di perdita di resa, **calcolata sulla resa assicurata iniziale**, avviene attraverso le seguenti quantificazioni intermedie che sono:

1. resa ottenuta rispetto alla resa media storica assicurata;
2. mancata resa;
3. mancata resa non indennizzabile;
4. mancata resa indennizzabile;
5. mancata resa indennizzabile in percentuale.

Si riporta di seguito la metodica di calcolo dei singoli aspetti sopra citati:

1. il valore della **resa ottenuta** viene stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, **qualora ritenute idonee**, come quelle rilasciate dalle Cantine o Centrali Ortofrutticole di conferimento, (bolle di consegna, etc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
2. il valore della **mancata resa** viene calcolato per differenza tra la resa assicurata e la resa ottenuta;
3. **la mancata resa non indennizzabile** rappresenta la quantità di prodotto persa a causa di eventi non in garanzia;
4. **la mancata resa indennizzabile** è calcolata per differenza tra la mancata resa e la resa non indennizzabile;
5. il rapporto tra **mancata resa indennizzabile e resa assicurata ci indica il danno percentuale relativo alla mancata resa indennizzabile.**

Dalla percentuale di danno complessivo determinato nel punto "5", devono essere detratti:

- l'eventuale danno dovuto agli eventi assicurati come detto all'*Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*;
- la franchigia così come stabilito dall'*Art. 7 - Franchigia*.

Il danno così determinato sarà sottoposto all'applicazione dello scoperto così come indicato all'*art. 9 - Scoperto* e del limite di indennizzo, così come indicato all'*Art. 8 - Limite di indennizzo*.

Art. 29 - Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato.

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente al più presto possibile e comunque entro 3 giorni non festivi successivi a quello della perizia fatto salvo quanto previsto in polizza/convenzione.

Trascorsi ulteriori 3 giorni dalla successiva consegna o spedizione al Contraente, il predetto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'*Art. 33 - Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 30 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna

Le "Riserve" sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal Perito al momento della stima. Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio.

Le "Osservazioni" sono puntualizzazioni del Perito estimatore.

Art. 31 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, **l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società** – Via Carlo Poma 42, 20129 Milano a mezzo telegramma, e-mail o fax (02/73953870).

Egli deve, altresì, **lasciare regolari campioni** *Art. 32 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli *Artt. 27 – Mandato del Perito e 28 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 32 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata. Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui *all'Art. 23 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al cinque per cento della quantità assicurata per singola varietà salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Art. 33 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Via Carlo Poma 42, 20129 Milano.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, il secondo Perito viene nominato dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti, per la scelta del Terzo Perito questi deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

Art. 34 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'*Art. 32 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art. 28 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 23 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.*

Art. 35 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 17 – *Rettifiche conteggi.* Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo

L'offerta di pagamento dell'indennizzo, avverrà nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Convenzione, fermo restando l'avvenuto pagamento del premio nei termini previsti dalla polizza/convenzione e la restituzione dell'atto di quietanza controfirmato dall'assicurato per accettazione.

Art. 37 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, dal perfezionamento, dall'esecuzione e della risoluzione del presente contratto, e più in generale per qualsivoglia questione che da esso tragga origine, sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, fermo restando ogni eventuale Foro inderogabile per legge.

Art. 38 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le **norme della legge italiana.**

Art. 39 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli eventi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società – Via Carlo Poma 42, 20129 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro 10 giorni comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 40 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, ricevuta la comunicazione del mancato finanziamento da parte del Contraente o della Compagnia, si impegna entro 15 giorni al pagamento del premio lordo contro quietanzamento da parte della Società.

Art. 41 - Controlli sulle polizze assicurative agevolate

Gli organismi pagatori, le Regioni e Province Autonome, delegati della Corte dei Conti Europea in sede di istruttoria delle richieste di contributo delle polizze assicurative agevolate, potranno effettuare controlli sulle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli e sui contratti agevolati stipulati con richiesta di contribuzione pubblica.

Art. 42 - Assunzioni vincolate a preventiva autorizzazione Direzionale

Nel caso in cui il prodotto da assicurare non sia presente nella tabella di cui all'allegato 1 o si richiedano deroghe a quanto riportato nelle presenti condizioni Generali e Speciali di assicurazione, l'intermediario dovrà effettuare specifica richiesta scritta alla direzione della Società e attendere conferma per iscritto del benestare all'assunzione e delle condizioni normative e tariffarie da applicarsi prima di poter procedere all'assunzione del rischio.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Le Produzioni assicurabili per le singole specie e varietà sono quelle riportate nel Piano Assicurativo Individuale e devono essere contenute nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

Art. 43 - Avversità assicurabili

Tutte quelle previste alla Definizione delle avversità assicurate ed esclusivamente ove riportate sul certificato di assicurazione.

Art. 44 - Operatività della garanzia

Impianti arborei in fase di piena produzione

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti alla data di perfezionamento del contratto, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Impianti arborei in fase di produttività crescente

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:

VITE	produzione assicurabile
1° anno	Come da disciplinare
2° anno	Come da disciplinare
3° anno	Come da disciplinare

POMACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

Art. 45 - Danni anterischio conclamati

Qualora a seguito di periodi prolungati antecedenti alla data della notifica di proposta durante i quali siano riscontrabili fenomeni afferenti alle avversità Siccità o Eccesso di pioggia tali da compromettere la futura produzione dei prodotti oggetto di assicurazione, **detti rischi non potranno formare oggetto di assicurazione se non preventivamente autorizzati dalla Direzione, configurandosi il presupposto previsto all'Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

Art. 46 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Avversità Alluvione:

La garanzia per tutti i prodotti termina **alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre.**

Avversità Gelo e Brina primaverili:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta riportata sul contratto;
termina alle ore 12 del 30 Maggio.

Avversità Siccità:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta del contratto e comunque non prima del 15 Giugno;
termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

Avversità Vento Forte:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;
termina venti giorni prima dell'inizio della fase di maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Avversità Eccesso di neve:

La garanzia per **tutti i prodotti:**

termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre.

Art. 47 - Operatività della garanzia

Avversità Alluvione:

La garanzia **non copre** le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi e comunque per impianti entro i 50 metri dall'alveo del fiume.

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- morte delle piante;
- ridotta produzione delle piante per la sofferenza connessa all'asfissia radicale;
- imbrattamento dei frutti per depositi di materiale alluvionale.

Avversità Gelo e Brina primaverili:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale **di germogli fertili**;
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori**;
- **allessamento** dei **frutticini**;
- **cinghiature** e **rugginosità** sui frutti.

Avversità Eccesso di pioggia:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- prodotto perso a seguito di **asfissia radicale su colture erbacee**;
- **cracking** delle bacche/frutti;
- **eradicazione delle piantine** appena trapiantate.

Avversità Eccesso di neve:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **abbattimento delle piante**;
- **rotture di branche e/o rami**.

DANNO DI QUANTITA': CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre dalla schiusa delle gemme;
termina alla data di maturazione commerciale di raccolta della varietà assicurata, **da intendersi la data indicata, per l'inizio della raccolta, della cantina di riferimento della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La garanzia verrà estesa per un massimo di otto giorni successivi a detta data, per consentire le operazioni di vendemmia.**
In ogni caso la garanzia cessa:

- per le varietà precoci e medio precoci (es. Chardonnay, Pinot): 30 agosto;
- altre varietà medie e medio tardive: 30 settembre;
- per le varietà tardive (es. Aglianico, Prosecco, Trebbiano T.): 20 ottobre.

L'elenco dettagliato delle epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni è riportato nell'Allegato n. 1 alle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dai 20 giorni antecedenti l'inizio della raccolta;
termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Limitatamente all'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia **esclusivamente i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marciume acido, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

Art. 49- Definizione di varietà

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G e/o destinate alla produzione di VINI COMUNI.

Art. 50 – Operatività della garanzia

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- rottura di piante o tralci;
- asportazione di grappoli, racemoli o singole bacche;

Gli effetti che l'avversità **Siccità** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- ridotto sviluppo dei grappoli / acini;
- appassimento delle bacche.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

- decorre per il solo prodotto Actinidia dalla schiusa delle gemme, per tutti gli altri prodotti dall'allegagione;
- termina alla maturazione commerciale di raccolta o prima se il prodotto è stato raccolto e comunque per i prodotti Cachi e Actinidia non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre, per i prodotti Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

- decorre ad allegagione avvenuta e comunque non prima delle ore 12 dell'ottavo giorno successivo a quello della notifica del contratto;
- termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Per tutte le altre avversità **la garanzia decorre ad allegagione avvenuta**.

Art. 52 – Operatività della garanzia

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto ACTINIDIA:

- rottura di piante, branche, sottobranche o tralci, limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo;
- ammaccature interessanti il mesocarpo.

Per gli altri prodotti:

- abbattimento piante e/o rottura rami e branche limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo.

Gli effetti che l'avversità **Siccità** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- cascola dei frutti destinati alla produzione a seguito dello stress idrico;
- frutti considerati persi in quanto di calibro non idoneo alla commercializzazione.

PRODOTTO POMODORO PELATO O CONCENTRATO, POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

Art. 53 – Decorrenza e cessazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da industria/pelati o concentrati.

La garanzia decorre dall'avvenuto attecchimento e/o dall'emergenza avvenuta, fermo il disposto dell'art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia cessa in ogni caso:

- Per il prodotto POMODORO PELATO o CONCENTRATO, alle ore 12.00 del 110° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato
- Per il prodotto POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO, alle ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato

In ogni caso, la garanzia termina alla maturazione commerciale di raccolta del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del:

30 Settembre per l'Italia settentrionale;

20 Settembre per l'Italia centro meridionale.

Relativamente ai danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, gli stessi devono essere relativi a trapianti terminati non oltre il 31 maggio.

Art. 54 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto dall'Art. 4 – “Quantitativi assicurabili (resa media individuale)” delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque non può superare gli 800 q/li per Ha.

Art. 55 – Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita assicurata, deve essere indicata la data del trapianto; l'omessa segnalazione delle date di trapianto può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Per singola partita **si intendono comunque le produzioni trapiantate in un arco temporale minimo di 10 giorni.**

Art. 56 – Garanzia danni precoci

Fermo restando il disposto dell'art. 39 – *Anticipata risoluzione del contratto*, qualora l'assicurato ne abbia fatto richiesta e la Società abbia dato il suo benestare, nel caso di danni precoci **che si siano verificati entro 10 giorni dall'epoca di trapianto** e che abbiano avuto per effetto:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, fino **ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (costo delle piantine e spese per ritrapianto).

In caso **di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 28- *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

PRODOTTO FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, SEGALE, FARRO, AVENA, TRITICALE, MIGLIO, SPELTA, SCAGLIOLA e GRANO SARACENO

Art. 57 - Oggetto della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, per **i cereali autunno-vernini ha inizio dalla fase fenologica di levata**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° marzo** e **termina con la maturazione commerciale del prodotto**. In polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina, così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo**.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 58 - Operatività della garanzia

Il danno complessivo è determinato tenendo conto del **danno di quantità** in base a:

- **Piante morte;**
- **Piante uncinata o con arricciamento della spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni di spighe;**
- **Cariossidi perse o scassellate;**
- **Cariossidi pregerminate;**
- **Lesioni al culmo ed alle foglie;**
- **Piante con piegatura del culmo.**

Art. 59 - Quantitativi assicurabili (avversità Siccità)

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'*art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, ai soli fini di danni dovuti all'avversità Siccità, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

AREA	Tipologia di terreno	Frumento tenero	Frumento duro
		q.li/ha	q.li/ha
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	35
	Tutti gli altri terreni	60	45
Centro	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	30
	Tutti gli altri terreni	60	55
Sud	Sabbiosa, Sabbioso franco, limosa	35	40
	Tutti gli altri terreni	45	60

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, DA INSILAGGIO, DA BIOMASSA, DA SEME e DOLCE

Art. 60 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche **ed è esclusivamente riferita al prodotto irriguo**.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, per **il prodotto mais ha inizio dall'emergenza**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° aprile e termina con la maturazione commerciale del prodotto**. In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina, la classe FAO di maturazione così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo**.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 15 ottobre, salvo quanto previsto successivamente per taluni eventi.

Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia **decorre** dall'inizio della fase fenologica "seconda sotto fase di levata", e **cessa**:

- per il **mais da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa;
- per il **mais dolce**: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia **cessa**, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il **mais da granella e da seme**: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta;
- per il **mais da insilaggio**: alla fine della fase di maturazione cerosa;
- per il **mais dolce**: alla fine della fase di maturazione lattea

Le singole fasi di maturazione sopra riportate o citate in seguito si intendono **operanti in ogni caso quando è stato raggiunto il predetto stato fenologico da almeno il 50% delle piante assicurate**.

Art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto all'art. 39 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, provocati dagli eventi in garanzia, **avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio e che abbiano avuto per effetto**:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro**, tale da far rimanere **un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq**, purché tale percentuale sia riferita **all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune**, in ottemperanza a quanto previsto all'*art. 6 – Soglia*
oppure
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno un ettaro**, tale da fare rimanere un **investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq**.

La Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese ottenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina **non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'*art. 28 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 62 – Variazioni di destinazione d’uso del prodotto assicurato

Ai sensi dell’art. 16 – *Comunicazione obbligatorie fra le parti* l’assicurato che decida di variare la destinazione d’uso della coltura assicurata (ad esempio da mais da granella a mais da insilaggio) **deve darne opportuna comunicazione scritta alla Società comunque entro e non oltre 20 giorni prima dell’epoca di raccolta del prodotto**, ferma la possibilità della Società di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 del codice civile.

La variazione del rischio assicurato non nota alla Società, infatti, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione** (art. 1898 del Codice civile).

Art. 63 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all’art. 4 – *Quantitativi assicurabili (resa media individuale)* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, **detto quantitativo non potrà superare i massimali** previsti nella tabella che segue:

AREA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità) (x100kg)/ha	Mais da insilaggio (x100kg)/ha	Mais dolce (x100kg)/ha
Nord	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	500	170
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	600	170
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	600	170
Centro /Sud	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	350	150
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	115	400	150
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	130	550	170

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l’Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

Art. 64 – Operatività della garanzia

La perdita di produzione conseguente all’avversità siccità è **indennizzabile esclusivamente** a seguito di:

- **esaurimento di invasi o bacini artificiali** dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- **provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui** che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 65 – Mais da Insilaggio

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 66 – Mais da Seme

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell’incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

Art. 67 – Mais dolce

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” per uso alimentare umano.

Art. 68 – Mais da biomassa

Si definiscono le colture da Biomassa le colture destinate a fini energetici e non ad uso alimentare umano e/o animale.

Al fine della valutazione del danno delle colture da Biomassa verrà **valutata la perdita di quantità riferita all'intera pianta e non alla sola granella.**

PRODOTTO RISO

Art. 69 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia **decorre** dall'emergenza della piantina e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio e cessa alla fase di maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre.

Relativamente all'avversità **Vento forte** la garanzia **decorre** dall'accettamento e cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 25 settembre.

Relativamente all'avversità **Siccità** la garanzia **decorre** dall'emissione della terza foglia.

Art. 70 – Varietà di Riso

Riso Indica, lungo B) Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

Per risi FINI e SUPERFINI da mercato interno si intendono : ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, NUOVO MARATELLI, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO.

Si considerano comprese anche le varietà “similari” a quelle sopra indicate.

PRODOTTO SOIA

Art. 71 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche assicurate **ed è esclusivamente riferita al prodotto irriguo.**

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, **decorre dall'emergenza**, intendendosi per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante abbiano raggiunto o superato tale stadio e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile e cessa con la maturazione commerciale del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso

alle ore 12.00 del **30 settembre** per le colture di primo raccolto e del **15 ottobre** per le colture di secondo raccolto

Art. 72 - Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'art. 4 - *Quantitativi assicurabili (resa media individuale)* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, **detto quantitativo non potrà superare i massimali** previsti nella tabella che segue:

		Primo raccolto Umidità 14%	Secondo raccolto o semina successiva al 20/06, Umidità 14%
AREA	Tipologia di terreno	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
Nord	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	35	30
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	40	35
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	45	40
Centro /Sud	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	25
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	35	30
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	35

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

Art. 73 - Operatività della garanzia

In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina e il tipo di coltura (primo o secondo raccolto). **La mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

La perdita di produzione conseguente all'avversità **siccità** è **indennizzabile esclusivamente** a seguito di:

- **esaurimento di invasi o bacini artificiali** dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- **provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui** che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 74 - Garanzia danni precoci da Eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 39 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci da **eccesso di pioggia, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:**

- **la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata**, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 - *Soglia*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.**

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

In caso di mancata risemina **non si procederà al riconoscimento sopra detto** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 28 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-*.

PRODOTTO TABACCO

Art. 75 - Prodotto Assicurato

Il tabacco si assicura **per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco** secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

Art. 76 - Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione dovranno essere riportate le date di trapianto del prodotto assicurato. Per singola varietà **si intendono le produzioni trapiantate in un arco temporale minimo di 10 giorni.**

Art. 77 - Cessazione della Garanzia

A parziale deroga dell'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è già stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

Art. 78 - Determinazione del danno

La garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 4 foglie basali. Il danno complessivo è valutato **convenzionalmente** in base a:

- n.° di piante morte;
- n.° di piante con apice vegetativo compromesso (grandinate precoci) a cui verranno attribuiti dei coefficienti di danno in rapporto al recupero della pianta colpita;
- al n° di piante troncate ed alle relative foglie perse;
- alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perse.

In ogni caso i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia **devono rispettare i quantitativi contrattualizzati** con le singole associazioni di produttori oltre a quelli previsti nelle CGA.

Art. 79- Numero di foglie utili alla stima del danno

Per la stima del danno di ciascuna pianta il numero delle foglie utili perse, o da considerarsi tali, **va rapportato:**

- per grandini antecedenti alla cimatura al numero di foglie della pianta intera;
- per grandini successive alla cimatura al numero di foglie presenti al momento dell'evento.

Art. 80 - Coefficiente adeguamento di danno

Fermo restando il disposto degli artt. 78 - *Determinazione del danno* e 79 - *Numero di foglie utili alla stima del danno*, **il danno di quantità e qualità valutato secondo le Condizioni Speciali di assicurazione - Prodotto Tabacco - verrà adeguato secondo i seguenti coefficienti:**

Foglie interessate dal danno	Coefficiente di adeguamento
Prime sei foglie utili (*)	0,80
Successive sei foglie	1,00
Rimanenti foglie	1,20

(*) Fermo restando che dal conteggio delle foglie utili devono in ogni caso intendersi escluse le cotiledonari e le quattro foglie basali.

Art. 81 - Denunce di danno e garanzia danni precoci

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del verificarsi delle avversità assicurate oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Qualora la coltura **venga danneggiata in modo gravissimo** dagli eventi assicurati (severo evento in una fase di crescita precoce) e qualora l'assicurato **ne faccia precisa richiesta** a mezzo telegramma/fax o mezzo simile alla direzione della Società, quest'ultima potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso da un proprio incaricato. Detto indennizzo, **fino ad un massimo del 20% del valore assicurato per area sinistrata (ettaro o frazione)**, ristora di tutti i costi sostenuti per le operazioni colturali straordinarie eseguite per salvare la coltura assicurata su autorizzazione scritta della Società assicuratrice.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata** per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

Art. 82 - Danni da vento forte disgiunto

La garanzia riguarda **esclusivamente i danni** causati dai soli effetti meccanici del vento forte sulla foglia di tabacco e sulle piante che, in conseguenza di detta avversità, abbiano un'inclinazione superiore ai 50° rispetto all'asse verticale.

Art. 83 - Danni da Gelo e Brina autunnali

La garanzia viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, secondo gli scaglioni di raccolta nella tabella sotto riportata, ed in ogni caso **termina alle ore 12 del 20 ottobre.**

Data	% prodotto fuori rischio	% massima indennizzabile di prodotto residuo
Dal 15/09	40%	60%
Dal 16/09 al 30/09	50%	50%
Dal 01/10 al 05/10	55%	45%
Dal 06/10 al 10/10	60%	40%
Dal 11/10	70%	30%

La determinazione del danno da gelo e brina dovrà essere effettuata rilevando l'area della superficie fogliare compromessa dall'evento e rapportandola alla superficie totale della foglia.

La garanzia viene prestata con il **limite di indennizzo pari al 50%** al netto della franchigia assoluta del 30%.

In caso di danno da Gelo/Brina il danno per pianta **viene calcolato in funzione del rapporto tra le foglie utili perse e le foglie presenti**. Detto danno verrà applicato al prodotto residuo in rischio, **fermo restando i limiti della sopra riportata tabella**.

A parziale deroga dell'art. 23 – *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, delle Condizioni Generali di assicurazione, il sinistro **deve essere denunciato entro 48 ore** dall'inizio della gelata.

Art. 84 – Danni da Siccità

La garanzia viene prestata qualora le Autorità competenti emettano apposite ordinanze, divieti o delibere che vietino di irrigare a seguito del depauperamento delle normali fonti di approvvigionamento idrico. La determinazione del danno si attuerà in prossimità della raccolta tramite pesata delle foglie su un campione lineare rappresentativo dello stato della coltura e rapportato all'intera pianta di tabacco.

Nel caso in cui il prodotto assicurato sia stato colpito da precedenti eventi previsti nella presente polizza multirischio sulle rese, **il danno ponderale per siccità è comprensivo del danno dei precedenti eventi**.

Il sinistro deve riguardare **un periodo di almeno 20 giorni consecutivi**.

Art. 85 – Danni da Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve

Fermo restando il disposto degli artt. 45 – *Danni anterischio conclamati*, 46 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* e 47 – *Operatività della garanzia* delle Condizioni speciali di assicurazione, il sinistro **va denunciato entro 48 ore dall'evento, pena la decadenza totale o parziale da parte dell'assicurato, al diritto all'indennizzo**.

Art. 86 – Spese necessarie al raddrizzamento in caso di vento forte (garanzia MD)

A parziale deroga delle condizioni generali e speciali di Assicurazione la garanzia vento forte viene estesa alle situazioni particolari di piegatura e ginocchiatura delle piante **per danni che abbiano a verificarsi antecedentemente alla fase di cimatura**.

Il danno viene valutato convenzionalmente, a seguito dei costi sostenuti dall'assicurato per l'operazione di raddrizzamento delle piante **nella misura massima di Euro 800,00 (ottocento/00) per ettaro, per anno e per sinistro e per tutti gli eventi verificatisi nel periodo assicurato**, proporzionalmente alla superficie interessata da piante piegate dai danni da vento, a condizione **che si siano attuate tutte le pratiche colturali straordinarie entro 48 ore** dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Ove il danno da inclinazione risultasse disomogeneo e interessasse oltre il 50% della superficie assicurata verrà indennizzato l'importo di Euro 800,00 (ottocento/00) per ettaro. **Nel caso in cui invece il danno interessasse meno del 50% della superficie assicurata, il danno verrà conteggiato in proporzione alla superficie interessata dall'evento**.

Nelle spese di raddrizzamento viene ricompreso anche il danno relativo ad eventuali piante allettate e pertanto non recuperabili.

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia per la presente estensione di garanzia.

Il danno **deve essere comunicato telefonicamente con mezzo probatorio con data certa di trasmissione alla Società entro le 24 ore successive dall'evento**.

Ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – **la mancata osservanza del punto che precede può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o all'eventuale rimborso del premio**.

L'indennizzo per i danni dovuti alle spese necessarie per il raddrizzamento delle piante verrà riconosciuto in maniera convenzionale ed addizionale ad eventuali altri indennizzi, **fermo restando che in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita al lordo della franchigia contrattuale, nonché degli eventuali limiti d'indennizzo e/o scoperti**.

VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUALITÀ

Per perdita di qualità si intende il minor valore mercantile di un prodotto a causa delle alterazioni morfologiche subite dal frutto/infruttescenza/pianta a seguito di traumi provocati da avversità in garanzia.

I danni di qualità sono dovuti ai traumi che interessano il frutto/infruttescenza e o la pianta e sono riconducibili a:

lesioni, lacerazioni, deformazioni, decolorazione epicarpo, scottature, abrasioni, cinghiature, cracking.

Pertanto, fermo restando le condizioni tutte indicate nella *valutazione del danno di quantità* le sottostanti tabelle convenzionali sono finalizzate all'ottenimento di un ulteriore **danno medio di qualità, in relazione dell'effettiva ed oggettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione**, che verrà poi applicato al **prodotto residuo** (valore assicurato indennizzabile meno perdita di quantità) per calcolare la mancata resa qualitativa.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 87 - Danno di qualità: tabella di maggiorazione

Le avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità, in quanto arrecanti lesioni alle bacche, sono di seguito riportate:

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine		Eccesso di pioggia

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa, il danno di qualità dovuto alla grandine e all'eccesso di pioggia, verrà applicato convenzionalmente al prodotto residuo.

Il danno di qualità si ottiene **moltiplicando la percentuale di prodotto residuo per un Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q**.

$$\text{Danno di qualità} = (\text{Percentuale prodotto residuo} \times Q) / 100$$

Il Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q è la risultante del prodotto tra i coefficienti C 1 e C 2:

$$Q = C 1 \times C 2$$

- **Coefficiente C 1:** rapportato alla percentuale media di acini colpiti per grappolo;

Il Coefficiente C 1 è calcolato mediante la **Tabella Convenzionale** sotto riportata ed è direttamente connesso al rapporto tra gli acini colpiti e gli acini totali presenti nel grappolo.

Tabella CONVENZIONALE												
Percentuale media acini colpiti	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	> 50
Coefficiente C 1	0	2	4	7	10	13	16	19	22	26	30	30

- **Coefficiente C 2:** rapportato al periodo in cui l'avversità si manifesta.

Se le Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità si verificano:

- entro i 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 1 (uno)
- prima dei 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 0,8 (zero/8)

Qualora gli eventi si manifestino in entrambi i periodi si utilizzerà un coefficiente interpolato fra 0,8 ed 1.

Limitatamente all'evento **eccesso di pioggia**, sono compresi in garanzia **esclusivamente i danni di qualità dovuti all'insorgenza di marciume acido, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

Esempio di liquidazione: calcolo del danno di qualità e del danno totale

Perdita resa:	15%	
Percentuale media acini colpiti per grappolo:	20%	= Coeff. C 1 10
Data avversità:	40 giorni dalla raccolta	= Coeff. C 2 0,8

Perdita resa	Residuo	Acini colpiti	C 1	C 2	Q	Perdita Qualità	Perdita Totale
15%	85%	20%	10%	0,8	8%	6,8%	21,8%

I conteggi di cui sopra sono relativi all'UVA DA VINO DOC e/o IGT. Nel caso in cui il prodotto assicurato sia UVA DA VINO COMUNE, le percentuali determinate secondo le modalità suddette devono intendersi ridotte del 20%

PRODOTTO FRUTTA (Actinidia, Mele, Pere, Nettare, Pesche, Albicocche, Susine, Cachi)

Art. 88 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

La perdita di qualità viene calcolata moltiplicando **il prodotto residuo per il coefficiente di qualità medio ottenuto con l'utilizzo delle sottostanti tabelle convenzionali**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Nettare, Pesche, Susine, Mele e Pere, **il titolo di danno "lesione"** riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, **si riferisce al mesocarpo del frutto.**

ACTINIDIA

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
TABELLA		
Frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1 cmq	0	0
Qualche lesione lieve; singola lesione media; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 6 cmq	35	35
Deformazione lieve, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, singola lesione notevole; necrosi interessanti l'epicarpo > a 6 cmq	60	65
Deformazione media, più lesioni medie, lesioni lievi non riparate	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, ne determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato con riferimento alla fase fenologica in cui si è verificato e valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Tabella calcolo coefficiente di danno per perdita superficie fogliare:

EPOCA SINISTRO	% PERDITA DI SUPERFICIE FOGLIARE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3°MAGGIO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
1°GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

DRUPACEE: Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte
Gelo e Brina	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
TABELLA		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1 cmq	0	0
Più lesioni minime; qualche lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 8 cmq	40	55
Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMACEE: MELE

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte
Gelo e Brina	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
TABELLA		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 cmq, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; decolorazione epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	40	55
Deformazioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ondulato notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq, cinghiature interessanti il mesocarpo	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMACEE: PERE

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Gelo e Brina

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
TABELLA		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 cmq, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve; lieve alterazione dell'epicarpo	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	50	65
Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq o deformazioni medie cinghiature interessanti il mesocarpo	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ALTRE SPECIE: Cachi

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Gelo e Brina

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	70
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO POMODORO

Art. 89 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

POMODORI DA PELATI E POMODORI DA CONCENTRATI (ed altre trasformazioni conserviere)

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Alluvione	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	Pelato	Concentrato
Bacche illese; segni di percossa; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca compresa fra 1/10 e 1/4 della superficie	20	15
Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca compresa fra 1/4 ed 2/3 della superficie	40	30
Lesioni medie; deformazioni medie al mesocarpo	65	55
Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	15
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	30
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	60
Lesioni leggere e medie; deformazioni leggere e medie al mesocarpo	75
Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate	90

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

POMODORINI PER ALTRE TRASFORMAZIONI

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	15
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	30
Lesioni medie e deformazioni medie	55
Lesioni profonde e gravi	70

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

PRODOTTO TABACCO

Art. 90 - Maggiorazione danno di qualità, garanzia (MD)

Fermo restando quanto precisato all'art. 78 - *Determinazione del danno*, per foglie perse sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore all'85%

Art. 91 - Danni da Gelo e Brina autunnali - maggiorazione di danno di qualità

Fermo restando quanto precisato all'art. 83 - *Danni da Gelo e brina autunnali*, i coefficienti di danno da applicare alle singole foglie saranno: 0%; 25%; 50% e 100%.

Art. 92 – Maggiorazione di danno – Varietà Kentucky

Il tabacco varietà Kentucky può essere assunto solo su specifica autorizzazione Direzionale.

Per la varietà Kentucky in deroga a quanto previsto dall'art. 78 – *Determinazione del danno* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 6 foglie basali.

Fermo il disposto dell'art. 75 – *Prodotto Assicurato* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la valutazione del danno complessivo è **convenzionalmente** effettuata considerando uguali le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta la foglia con più del 85 % di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, **convenzionalmente** valutato secondo le norme di cui al sopra indicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI PRODOTTI ASSICURABILI

CEREALI	FRUTTA	PRODOTTI SPECIALI	COLTURE DA SEME
AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO DURO (SEME) FRUMENTO TENERO FRUMENTO TENERO (SEME) FRUMENTO TENERO BIOMASSA FRUMENTO TENERO INSILAGGIO MAIS DA BIOMASSA MIGLIO ORZO ORZO (SEME) ORZO DA BIOMASSA SEGALE SEGALE SEME TRITICALE TRITICALE DA BIOMASSA TRITICALE DA SEME	ACTINIDIA ALBICOCCHE ALBICOCCHE PRECOCI CACHI CILIEGIE FICHI MANDORLE MELE (POMACEE) MELOGRANO NETTARINE NETTARINE PRECOCI NOCCIOLE NOCI PERE (POMACEE) PERE PRECOCI (POMACEE) PESCHE PESCHE PRECOCI SUSINE SUSINE PRECOCI	AGLIO BASILICO BIETA FOGLIE BIETOLA DA COSTA BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE BROCCOLETTO DI RAPA BROCCOLO CAROTA RADICE CAVOLFIORI PIANTA CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA PIANTA CECI CETRIOLI CIPOLLA - CIPOLLINE (BULBI) COLZA (PIANTA) ERBA MEDICA FORAGGIO ERBAI DA BIOMASSA FAGIOLI DA INDUSTRIA FAGIOLI FRESCHI FAGIOLI SECCHI FAGIOLI SECCHI NANI FAGIOLINI FAGIOLINI DA INDUSTRIA FAVE FAVINO FINOCCHIO PIANTA GIRASOLE LENTICCHIE LINO LOIETTO MELANZANE PATATE PEPERONI PISELLI FRESCHI PISELLI SECCHI PISELLO PROTEICO PORRO (PIANTA) RAPA CIME SCALOGNO SEDANO PIANTA SPINACIO (PIANTA) ZUCCHE ZUCCHINE	ANETO DA SEME BASILICO SEME BIETOLA DA FORAGGIO SEME BIETOLA DA ZUCCHERO SEME BIETOLA ROSSA SEME BUNCHING ONION SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE BROCCOLO SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLO SEME CAVOLO VERZA SEME CAVOLO CAPPUCCIO SEME CETRIOLO SEME CICORIA DA SEME CIPOLLA SEME COLZA (SEME) CORIANDOLO SEME ERBA MEDICA SEME FAVINO DA SEME FINOCCHIO SEME GIRASOLE (SEME) INSALATA SEME LATTUGA (SEME) LOIETTO DA SEME PISELLI DA SEME PORRO SEME PREZZEMOLO SEME RADICCHIO SEME RAPE SEME RAVANELLO SEME RUCOLA SEME SEDANO SEME SOIA DA SEME SPINACIO SEME TRIFOGLIO SEME ZUCCHINE DA SEME
MAIS	PICCOLI FRUTTI		
GRANOSARACENO MAIS MAIS DA BIOMASSA MAIS DA GRANELLA MAIS DOLCE MAIS INSILAGGIO SORGO SORGO DA BIOMASSA SORGO DA INSILAGGIO	FRAGOLE - FRAGOLONI MIRTILLI MORE RIBES		
	PIANTE E TALEE		
	ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO		
UVA	VIVAI DI VITE		
UVA DA VINO (IGT) UVA DA VINO (DOC) UVA DA VINO (COMUNE) UVA DA TAVOLA	BARBATELLE DI VITE TALEE DI VITE MADRI NESTI DI VITE		
	INSALATE		
RISO	INSALATA PIANTA LATTUGA RADICCHIO		
RISO RISO INDICA			OLEAGINOSE
			SOIA
OLIVE	POMODORO		COCOMERI E MELONI
OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA	POMODORINO ALTRE LAVORAZ. POMODORO CONCENTRATO POMODORO PELATO POMODORO TAVOLA		COCOMERI MELONI

Per l'assunzione di eventuali **prodotti non riportati nella tabella** dovrà essere fatta **preventiva richiesta alla Direzione e si dovrà attendere benestare scritto con l'indicazione delle Condizioni di polizza applicate.**

ALLEGATO 2

EPOCHE DI GERMOGLIAMENTO E MATURAZIONE PER I PRINCIPALI VITIGNI

Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione	Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione
Aglianico	P	T	Grecanico	T	MT
Albana	T	M	Lambrusco	M	MT
Ancellotta	MP	MT	Merlot	M	M
Ansonica	MP	MP	Montepulciano	T	T
Barbera	MP	M	Moscato	M	MP
Bombino	T	T	Nebbiolo	P	T
Cabernet	T	M	Negroamaro	M	M
Calabrese	MP	M	Passerina	MT	T
Cannonau	MT	M	Pecorino	M	P
Cataratto	M	M	Pinot Bianco	MP	MP
Chardonnay	P	P	Pinot Grigio	MP	P
Ciliegiolo	M	P	Pinot Nero	MP	P
Corvina	T	MT	Primitivo	MP	P
Corvinone	T	MT	Prosecco	P	T
Croatina	MT	MT	Rondinella	M	MT
Dolcetto	MP	MP	Sangiovese	M	M
Falanghina	P	MT	Sauvignon	MP	M
Fiano	MP	M	Syrah	MT	M
Friulano	T	M	Trebbiano R	M	M
Garganega	MT	MT	Trebbiano T	T	T

LEGENDA				
P	MP	M	MT	T
Precoce	Medio Precoce	Media	Medio Tardiva	Tardiva

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 2
Condizioni Speciali di Assicurazione	pag. 6

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa non agevolata viene prestata **limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto un Certificato/una polizza di assicurazione agevolata/a che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento, per le sole avversità Grandine in abbinamento o meno al Vento forte.**

Il certificato di assicurazione non agevolato **dovrà riportare** gli stessi dati del certificato agevolato cui fa riferimento (specie/prodotto, dati catastali, valori per partita, ecc.), nonché **l'indicazione delle singole avversità per le quali viene prestata l'assicurazione non agevolata** (Grandine oppure Grandine e Vento forte).

Si ricorda che ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura le polizze integrative non agevolate riguardano la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, così come richiamate dall'art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

L'assicurazione non agevolata, pertanto, **opera per i soli danni che non risultino indennizzabili dall'assicurazione agevolata** per mancato superamento della soglia di danno prevista. In tal caso l'assicurazione non agevolata **risarcisce la mancata o diminuita resa, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, per singola partita assicurata**, fermo restando il disposto dei successivi art. 4 - *Franchigia*, art. 5 - *Limite d'Indennizzo* e art. 6 - *Scoperto*.

Resta ovviamente convenuto che qualora gli stessi danni risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata, non sarà operante l'assicurazione non agevolata di cui alle presenti condizioni.

Non è possibile prestare la presente copertura integrativa non agevolata per i prodotti VIVAI DI PIANTE, FRUTTA, PICCOLI FRUTTI, OLIVE, COLTURE DA SEME, PRODOTTI SPECIALI, INSALATE, COCOMERI E MELONI, VIVAI DI VITE, TABACCO.

Art. 2 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, **si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 02.2020**

Art. 3 - Validità della copertura assicurativa

La validità del certificato integrativo **è subordinata alla contemporanea vigenza del certificato agevolato per le medesime partite e produzioni assicurate.** In assenza del certificato agevolato, o in caso di mancata validità del certificato agevolato, la garanzia prestata con il certificato integrativo non agevolato non opera.

Art. 4 - Franchigia

Sono ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati (Grandine o Grandine e Vento Forte) **che generano una perdita di produzione inferiore al livello soglia della resa media individuale per azienda**, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi vigente, ove non già indennizzati ai sensi della copertura agevolata.

Sono, inoltre, ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati che generano una perdita di produzione superiore al livello soglia della resa media individuale per azienda, per singolo

prodotto e per singolo Comune, **ma che non sono indennizzati ai sensi degli art. 6 - Soglia e 7 - Franchigia delle Condizioni Generali di Assicurazione - ed. 02/2020 - agevolata da contribuzione pubblica.**

Il danno **viene indennizzato, per singola partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo,** così come di seguito riportato.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sulla polizza integrativa non agevolata che ne costituisce l'unico elemento di prova.

Le aliquote di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle calamità Grandine e Vento forte sono le seguenti:

- **Prodotto Pomodoro sia per Grandine che per Vento forte franchigia minima del 15%;**
- **Prodotti Uva, Cereali, Mais, Riso e Soia per Grandine franchigia minima del 10% con possibilità di opzionare le franchigie del 15%, del 20% o del 30% per Vento Forte franchigia minima del 15% con possibilità di opzionare le franchigie del 20% o del 30%;**

Nel caso di eventi da grandine e vento concomitanti **verrà applicata la franchigia superiore.**

Nel caso vi siano danni relativi ad avversità assicurate liquidate al superamento della soglia comune/prodotto per singola varietà assicurata e danni liquidati per partita, secondo la presente copertura assicurativa, l'eventuale indennizzo relativo al danno delle avversità Grandine e Vento forte andrà riparametrato al fine di mantenere l'indennizzo nei limiti previsti dal valore assicurato per singola partita.

Art. 5 - Limite d'Indennizzo

Fermo restando il disposto del punto 4 - Franchigia si intendono operanti i limiti d'indennizzo così come riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 02.2020

Art. 6 - Scoperto

Per tutti i prodotti a coltivazione biologica all'indennizzo verrà applicata una percentuale di scoperto pari al 20% sull'ammontare economico del danno. Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO nel CASO DI DANNI COMBINATI:

Esempio n. 1: Danni da Eccesso di pioggia liquidati per varietà e danni da Grandine liquidati per partita

Ove il danno da avversità liquidate per media varietale superi la media varietale del 30% il danno da avversità liquidate per partita andrà riparametrato e liquidato di conseguenza:

ASSICURATO	BIANCHI PAOLO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% SENZA SOGLIA					
COMUNE	TREVISO								
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO								
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					84,08
			A	B	C	$D = \Sigma (B \times A) / \Sigma A$	$E = C \times (100 - D) / (100 - B)$	F	G = A x F
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO
502 - Uva vino DOC	1	Chardonnay	4.500,00	5	50	5	50	45	2.025,00
	2	Pinot grigio	1.350,00	40	30	74	13	57	766,66
	3	Pinot grigio	250,00	60	30	74	20	64	158,75
	4	Pinot grigio	7.590,00	80	10	74	13	57	4.326,30
	5	Glera	6.500,00	100	0	100	-	50	3.250,00
Totale			20.190,00						10.526,71

(*) si detrae la franchigia del danno da Eccesso di pioggia e successivamente la franchigia del danno da Grandine, applicando al massimo la franchigia superiore.
 Nel caso della partita n. 1 si ha: $5 - 5 + 50 - 5 = 45\%$;
 Nel caso della partita n. 2 si ha $74 - 30 + 13 - 0 = 57\%$;
 Nel caso della partita n. 5 si ha $100 - 30 = 70 \rightarrow$ limite d'indennizzo = 50%

Esempio n. 2: Danni da Eccesso di pioggia non liquidabili per danno medio varietale inferiore alla franchigia e danni da Grandine liquidati per partita

Ove il danno da avversità liquidate per media varietale non superi la media varietale del 30% (franchigia) il danno da avversità liquidate per partita andrà liquidato con l'applicazione della franchigia massima prevista per l'avversità Grandine:

ASSICURATO	BIANCHI PAOLO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% SENZA SOGLIA					
COMUNE	TREVISO								
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO								
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					52,05
			A	B	C	$D = \Sigma (B \times A) / \Sigma A$	E = C	F	G = A x F
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO
502 - Uva vino DOC	1	Chardonnay	4.500,00	5	50	5	50	45	2.025,00
	2	Pinot grigio	1.350,00	20	30	3	30	30	405,00
	3	Pinot grigio	250,00	10	30	3	30	30	75,00
	4	Pinot grigio	7.590,00	0	10	3	10	-	-
	5	Glera	6.500,00	100	0	100	-	50	3.250,00
Totale			20.190,00						5.755,00

(*) il danno da Eccesso di pioggia inferiore alla media varietale del 30% non viene liquidato e si indennizza esclusivamente il danno da Grandine, senza l'applicazione di ulteriore franchigia.
 Nel caso della partita n. 1 si ha: $5 - 5 + 50 - 5 = 45\%$;
 Nel caso della partita n. 2 si ha $20 - 20 + 30 - 0 = 30\%$;
 Nel caso della partita n. 3 si ha $10 - 10 + 30 - 0 = 30\%$;
 Nel caso della partita n. 5 si ha $100 - 30 = 70 \rightarrow$ limite d'indennizzo = 50%

Esempio n. 3: Danni da Eccesso di pioggia non liquidabili per danno medio varietale inferiore alla franchigia e danni da Grandine liquidati per partita con l'applicazione dello scoperto

Per i prodotti ai quali si applica lo scoperto, valgono i medesimi esempi sopra riportati, ma in aggiunta va detratto l'importo dello scoperto dall'indennizzo finale:

ASSICURATO	ROSSI MARIO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 15% SENZA SOGLIA con SCOPERTO 20%						
COMUNE	FORLI'									
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO BIOLOGICA									
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					48,83	
			A	B	C	D = $\Sigma (B \times A) / \Sigma A$	E = C	F	G = Ax F	H = G - 20%
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO	INDENNIZZO CON SCOPERTO 20%
H81 - Uva vino IGT (BIOLOGICO)	1	Trebbiano	4.500,00	5	50	5	50	45	2.025,00	1.620,00
	2	Cabernet	1.350,00	20	30	3	30	30	405,00	324,00
	3	Cabernet	250,00	10	30	3	30	30	75,00	60,00
	4	Cabernet	7.590,00	0	10	3	10	-	-	-
	5	Sangiovese	6.500,00	90	0	90	-	60	3.900,00	3.120,00
Totale			20.190,00						6.405,00	5.124,00

(*) il danno da Eccesso di pioggia inferiore alla media varietale del 30% non viene liquidato e si indennizza esclusivamente il danno da Grandine, senza l'applicazione di ulteriore franchigia.
 Nel caso della partita n. 1 si ha: $5 - 5 + 50 - 5 = 45\%$ --> Netto scoperto = 36%
 Nel caso della partita n. 2 si ha $20 - 20 + 30 - 0 = 30\%$ --> Netto scoperto = 24%
 Nel caso della partita n. 3 si ha $10 - 10 + 30 - 0 = 30\%$ --> Netto scoperto = 24%
 Nel caso della partita n. 5 si ha $90 - 30 = 60$ --> Netto scoperto = 48% (non si applica il limite d'indennizzo)

Esempio n. 4: Danno complessivo sotto soglia, danni da Eccesso di pioggia non liquidabili e danni da Grandine liquidati per partita

Ove il danno complessivo non superi la soglia comune/prodotto il danno da avversità liquidate per partita andrà liquidato con l'applicazione della franchigia massima prevista per l'avversità Grandine:

ASSICURATO	ROSSI MARIO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% SENZA SOGLIA						
COMUNE	FORLI'									
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO									
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					19,79	
			A	B	C	D = C + A	E	F	G = Ax F	
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	Danno complessivo	Franchigia Grandine	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO	
H81 - Uva vino IGT	1	Trebbiano	4.500,00	5	15	20	10	10	450,00	
	2	Cabernet	1.350,00	40	0	40	-	-	-	
	3	Cabernet	250,00	5	20	25	10	15	37,50	
	4	Cabernet	7.590,00	5	15	20	15	5	379,50	
	5	Sangiovese	6.500,00	0	15	15	10	5	325,00	
Totale			20.190,00						1.192,00	

(*) la Soglia comune/prodotto del 20% non viene superata e pertanto il danno da Eccesso di pioggia non è indennizzabile. Conseguentemente si liquida il solo danno da Grandine, ma senza l'applicazione della franchigia (in tutto o in parte) dove è presente il danno non liquidabile da altre avversità
 Nel caso delle partite n. 1 e 4 si ha: $5 - 5 + 15 - 5 = 10\%$;
 Nel caso della partita n. 2 si ha 40 solo danno da Eccesso di pioggia - liquidato zero;
 Nel caso della partita n. 3 si ha $5 - 5 + 20 - 5 = 15\%$;
 Nel caso della partita n. 5 si ha $15 - 10 = 5\%$

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 7 - Richiamo delle Condizioni Speciali di Assicurazione

Si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, le Condizioni Speciali di Assicurazione riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 02.2020



INFORMATIVA AL CLIENTE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003

Gentile Cliente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale per la protezione dei dati (di seguito anche il Regolamento), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Chi è il Titolare e il Responsabile del trattamento

Il Titolare del Trattamento è Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa (di seguito "Il Titolare", "la Rappresentanza"), con sede legale in Via Carlo Poma, 42 – 20129 Milano, Tel. +39 02/89693700, Fax. +39 02/73953870.

Il trattamento dei dati è svolto direttamente dalla Società, dai suoi collaboratori e dagli altri soggetti incaricati del trattamento dalla Società stessa.

Quali dati raccogliamo e quali sono le finalità del trattamento

Sono oggetto di trattamento i dati personali (per tali intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e/o cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, proprietà di beni immobili registrati, informazioni sulla Sua attività d'impresa e informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo) ci fornite.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro:

1. La fornitura delle prestazioni contrattuali e dei servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili;
2. L'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria;
3. Lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo i parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità di pagamento).

In relazione alla finalità di cui al punto 1, il trattamento dei Suoi dati risulta necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri; per eventuali accordi di coassicurazione; per l'adempimento di altri obblighi contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite dai soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza (ad esempio IVASS, AGCM, Garante Privacy). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (riassicuratori, coassicuratori, intermediari di assicurazione, periti, legali, istituti di credito bancario, società di servizi per gli obblighi normativi e di vigilanza¹ e altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative ai punti 2 e 3.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Pertanto, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste.

Chi potrà accedere ai Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di

¹ IVASS, MIPAAF, MISE, ANIA, AGEA, CONSAP, ISMEA, AGENZIA DELLE ENTRATE



nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (ad esempio società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di revisione e di consulenza; società di gestione contabile; legali).

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (coassicuratori, intermediari di assicurazione, periti, legali, istituti di credito bancario, società di servizi per gli obblighi normativi e di vigilanza² e altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria).

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale; in via del tutto eccezionale potranno essere trasferiti verso i Paesi dell'Unione Europea.

Come vengono trattati i Suoi dati e come li conserviamo

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti ai fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola 10 anni e comunque in base alla normativa vigente), nonché in caso di eventuali controversie e contestazioni, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Nel caso in cui i Suoi dati siano raccolti per proporre prodotti e servizi e dopo tale proposta non sia seguito un rapporto contrattuale, i Suoi dati saranno conservati il tempo necessario per verificare il Suo interesse alle nostre offerte e comunque nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare tipica di settore (IVASS) prima di procedere alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) Le garantisce i diritti di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art.20), all'opposizione al loro trattamento, nonché il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono.

Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la Società ai riferimenti di seguito riportati.

Il Titolare del trattamento è la Schweizerische Hagel – Versicherungs – Gesellschaft, Genossenschaft - Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Soc. Coop. – Sede Secondaria Italiana (www.assicurazionegrandine.it), nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Può contattarci inviando una comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@assicurazionegrandine.it.

Il Responsabile designato per il riscontro in caso di esercizio dei Suoi diritti è il Rappresentante Generale per l'Italia ai riferimenti sopra indicati. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati dalla Rappresentanza italiana è disponibile presso la sede del Titolare.

Resta fermo il diritto di presentare reclamo all'Autorità di Vigilanza per la protezione dei dati personali ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

² IVASS, MIPAAF, MISE, ANIA, AGEA, CONSAP, ISMEA, AGENZIA DELLE ENTRATE



Via Carlo Poma 42
20129 Milano
Tel.: +39 02 89 69 37 00
Fax: +39 02 73 95 38 70
info@assicurazionegrandine.it
www.assicurazionegrandine.it
assicurazionegrandine@pec.it



*Società Svizzera d'Assicurazione
Contro la Grandine, Soc. Coop.
Sede secondaria italiana, Milano
L'ASSICURATORE DEL RACCOLTO*